

**STUDIO LEGALE
AVV. RENATO LABRIOLA & PARTNERS**

Avv. Renato Labriola
Patrocinante presso Le Magistrature Superiori
Specializzato in Diritto Amministrativo
Specializzato in Diritto e Gestione dell'Ambiente
Perfezionato in Diritto dell'Unione Europea
Perfezionato in Amministrazione e Gestione degli Enti Locali
Dottore di Ricerca presso l'Università di Napoli "Federico II"

Spett.le Comandante della Polizia Municipale di Caserta

Tenente Colonello Dott. Luigi De Simone
pec: polizia.municipale@comune.caserta.it

A S.E. Il Prefetto di Caserta
Pec: protocollo.prefce@pec.interno.it



Oggetto: Riscontro della nota del Comando della Polizia Municipale della Città di Caserta prot. 102085 del 30/09/2021 Richiesta di ripristino della visibilità dei manifesti 6x3 sul territorio della città di Caserta della campagna pubblicitaria di proprietà della RATIOSTUDIO s.r.l.

Il sottoscritto avv. Renato Labriola in nome e per conto della RATIOSTUDIO s.r.l. (p.iva 04272500614) in persona del legale rapp.te p.t. Nicola Carchia (CRCNCL92E21B963V), in riscontro della nota in oggetto si pregia di esporre quanto segue:

✚ 7/09/2021 Affissione manifesti da parte della Publiservizi per il tramite dell'intermediario "Antonino BUONAVITA" Cf BNVNNN54A03E791U Via Roma, 33 - Maddaloni (CE) con pagamento anticipato.

✚ In data 28/09/2021 I manifesti vengono oscurati senza alcun preavviso e alla richiesta da parte dell'intermediario di spiegazioni la Publiservizi risponde che un'ordine partito da Codesto Comando l'oscuramento dei suddetti senza alcuna motivazione scritta e/o comunicazione ufficiale.

✚ A questo punto, la nostra società decide di inviare comunicazione a mezzo pec a Codesto Comando per richiedere le motivazioni dell'ordine di oscuramento.

✚ In data 29/09/2021 La nostra società si reca presso gli uffici della Publiservizi per chiedere ulteriori spiegazioni e la contestuale ri-Affissione dei manifesti, stante la nostra legittimazione

Avv. Renato Labriola
Patrocinante presso Le Magistrature Superiori
Specializzato in Diritto Amministrativo
Specializzato in Diritto e Gestione dell'Ambiente
Perfezionato in Diritto dell'Unione Europea
Perfezionato in Amministrazione e Gestione degli Enti Locali
Dottore di Ricerca presso l'Università di Napoli "Federico II"

attiva, senza ricevere però alcuna risposta se non il rimando all'ordine del comando dei vigili per "telefonata".

✚ In data 30/09/2021 Codesto Comando, con la nota in oggetto, ha esposto le ragioni dell'oscuramento dei detti manifesti

✚ L'arresto motivazionale sotteso all'oscuramento "de quo" contenuto nella nota prot. 102085 del 30/09/2021, si limita a enunciare una presunta violazione della **ma non enuncia assolutamente con quale iter logico deduttivo, pur nel pieno esercizio di potere-dovere discrezionale, è stato applicato per arrivare a concludere che una normale satira sui disservizi endemici da circa un ventennio della città possano essere considerati "propaganda politica" anche indiretta.**

✚ In argomento occorre osservare che la propaganda elettorale è quella specifica attività che si svolge nell'ambito del procedimento preparatorio della scelta e che è volta ad influire sulla volontà degli aventi diritto al voto nel periodo che precede le elezioni. Essa si connota, come la Corte di Cassazione ha più volte rilevato, esaminando la questione in oggetto, per la sua inerenza, diretta o indiretta, alla competizione elettorale, sia quando ha, come scopo immediato o mediato, quello di acquistare voti o sottrarne agli avversari, sia quando ha come scopo, anche mediato, di convincere l'elettore a non votare, oppure a presentare scheda bianca, a rendere il voto nullo o ad esprimerlo in modo inefficace (per tutte, Cass. Pen. 26 giugno 1989). La pubblicità elettorale o politica, pur costituendo una manifestazione del pensiero in forma di propaganda, è fondata sull'impiego di tecniche usate dal mercato commerciale, e si sostanzia, come si è potuto rilevare in occasione di recenti elezioni, in un'attività promozionale che finisce con il trattare i soggetti politici ed i loro programmi alla stregua di un prodotto commerciale; il messaggio, infatti, è enunciato privilegiando l'immagine e la tecnica di rappresentazione rispetto al contenuto, con la scoperta finalità di "catturare" il consenso del destinatario. La propaganda, in quanto caratterizzata da una valenza manipolativa e persuasiva poiché il messaggio che a suo mezzo viene trasmesso ha la finalità di provocare l'adesione dei destinatari verso l'opzione enunciata dall'autore della comunicazione, si distingue concettualmente dall'informazione, ma come avvertono gli studiosi della comunicazione, la distinzione, agevole in astratto, può in concreto presentare difficoltà nei casi limite.

✚ Risulta evidente, alla stregua di tali premesse, la concreta portata dell'illecito sanzionato

**STUDIO LEGALE
AVV. RENATO LABRIOLA & PARTNERS**

Avv. Renato Labriola
Patrocinante presso Le Magistrature Superiori
Specializzato in Diritto Amministrativo
Specializzato in Diritto e Gestione dell'Ambiente
Perfezionato in Diritto dell'Unione Europea
Perfezionato in Amministrazione e Gestione degli Enti Locali
Dottore di Ricerca presso l'Università di Napoli "Federico II"

appare definito nei suoi effettivi contorni, ponendo esso il divieto di propaganda elettorale, oltre che mezzo di spot, a mezzo di ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria, nel dichiarato intento di assicurare la parità di trattamento fra tutti i partecipanti alla competizione elettorale.. Per quanto concerne l'asserito contrasto con la norma dell'art. 21 Costituzione mette conto di rilevare che se, da un lato, qualsiasi normativa volta a regolare in modo organico la propaganda politica nel periodo che precede le consultazioni elettorali deve misurarsi con le garanzie costituzionali poste a tutela della libertà di manifestazione del pensiero, dall'altro lato occorre tenere conto del peculiare modo di essere di questa fondamentale situazione giuridica costituzionalmente garantita nel senso che il diritto del singolo di esprimere il proprio pensiero è riconosciuto non soltanto al fine di consentire all'uomo di comunicare con il proprio simile, ma anche con riguardo al suo rilievo sociale, nell'ottica del corretto funzionamento del sistema democratico e ciò comporta, secondo la linea costantemente espressa dal giudice delle leggi, la legittimità costituzionale di disposizioni limitatrici di determinate forme di propaganda elettorale, atteso che "la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non costituisce per sé stessa lesione del diritto medesimo, sempre che le restrizioni che ne derivano non siano tali da comportare lo snaturamento del diritto" (in tal senso, Corte cost. 9 maggio 1985, n. 138). E nel caso di cui si tratta questa evenienza non si configura atteso che l'area del divieto è circoscritta alla "propaganda elettorale e mezzo di inserzioni pubblicitarie e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria televisiva", mentre non è operante relativamente alle altre forme di comunicazione indicate nella norma e delle quali si è innanzi riferito. In tal modo la disposizione, lungi dal contrastare con la Costituzione, ne attua puntualmente i principi da essa desumibili, quali il rispetto della libertà di scelta degli elettori e della democraticità della competizione elettorale, coordinando la libertà di manifestare il pensiero con quella degli altri cittadini, di formare le proprie determinazioni senza essere illegittimamente prevaricati da una propaganda scorretta, ed altresì con il carattere democratico della repubblica (art. 1) che impone la partecipazione "ad armi pari" alla competizione elettorale, valori chiaramente emergenti dagli art. 48 e 49 Cost., surrettiziamente insidiati da una tale forma di propaganda. **Alla stregua di quanto sin qui osservato ne deriva che costituisce propaganda vietata ai sensi della l. 515/93, non soltanto quella in cui sia nominativamente indicato il candidato o il gruppo politico a cui vantaggio venga apertamente,**



Avv. Renato Labriola
Patrocinante presso Le Magistrature Superiori
Specializzato in Diritto Amministrativo
Specializzato in Diritto e Gestione dell'Ambiente
Perfezionato in Diritto dell'Unione Europea
Perfezionato in Amministrazione e Gestione degli Enti Locali
Dottore di Ricerca presso l'Università di Napoli "Federico II"

ma anche quella che, pur non riferendosi specificamente all'uno o all'altro, sia idonea ad esercitare sullo spettatore una tale capacità suggestiva da orientarne le libere scelte, senza che rilevi l'individuazione della parte politica a favore della quale operi siffatta incidenza.

✚ Ora nel caso in specie, i detti manifesti, hanno adottato un'originale ironia satirica che si è estrinsecata mediante l'adattamento dei titoli di film famosi a vere e proprie "denunce" dei malesseri della città di Caserta che certamente non sono riferibili né ad alcun candidato sindaco né tantomeno ad una precisa amministrazione, atteso il fatto che il problema cave, macrico, strade dissestate ecc. sono oggetto di discussione pubblica a Caserta da circa un ventennio, e pertanto nella maniera più assoluta sono **idonee ad esercitare sullo spettatore una tale capacità suggestiva da orientarne le libere scelte, senza che rilevi l'individuazione della parte politica a favore della quale operi siffatta incidenza e. pertanto a configurare la violazione della normativa di cui alla Legge n. 212/1956 come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.**

✚ **Inoltre l'oscuramento è avvenuta con una palese violazione procedurale atteso il fatto che non vi è stata alcuna istruttoria, neanche sommaria, e soprattutto non vi è stato alcun provvedimento scritto che lo abbia ordinato, e solo ex post sono state formulate motivazioni carenti**

✚ **Tale comportamento sembra poter configurare una violazione di libertà di manifestazione del pensiero tutelato e garantito dall'art. 21 della Costituzione**

✚ Da quanto esposto sono di cristallina evidenza i danni che ingiustamente subisce RATIOSTUDIO s.r.l. sia come danno emergente sia soprattutto come danno all'immagine e di perdita di chance, in quanto esposta al giudizio dell'opinione pubblica che di certo non si fida di un'agenzia che passa, grazie all'oscuramento della sua campagna pubblicitaria avvenuta il 28/09/2021, come un operatore che non conosce la differenza tra propaganda elettorale non consentita e campagna di sensibilizzazione, seppur portata avanti con lo strumento della satira.

Tutto ut supra premesso

SI CHIEDE

Al Comandante della Polizia Municipale di Caserta di revocare "ad horas" l'ordine di oscuramento dei manifesti 6x3 sul territorio della città di Caserta della campagna pubblicitaria di proprietà della RATIOSTUDIO s.r.l. con conseguente ripristino della visibilità

**STUDIO LEGALE
AVV. RENATO LABRIOLA & PARTNERS**

Avv. Renato Labriola
Patrocinante presso Le Magistrature Superiori
Specializzato in Diritto Amministrativo
Specializzato in Diritto e Gestione dell'Ambiente
Perfezionato in Diritto dell'Unione Europea
Perfezionato in Amministrazione e Gestione degli Enti Locali
Dottore di Ricerca presso l'Università di Napoli "Federico II"



Al S.E. il Prefetto di Caserta di verificare, nell'ambito della sua potestà e delle sue funzioni, se quanto sopra esposto configura un caso di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione.

Caserta 30/09/2021

Avv. Renato Labriola